



UNIONE DEI COMUNI DELLA BRENTA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD EBTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

Approvato con deliberazione Consiglio Unione del 16 maggio 2017

UNIONE DEI COMUNI DELLA BRENTA

REGOLAMENTO DELL'UNIONE DEI COMUNI PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

Art. 1: FINALITA' E SETTORI D'INTERVENTO

- 1) Con il presente regolamento l'Unione dei Comuni della Brenta, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
- 2) I settori d'intervento sono relativi a :
 - . impegno civile, di promozione di celebrazioni civili e religiose, tutela dei diritti umani;
 - . attività culturali, turistiche e scientifiche;
 - . attività educative e scolastiche;
 - . tutela ambientale;
 - . attività ludiche, ricreative e sportive;
 - . sviluppo economico e promozionale delle attività produttive.

Art. 2 : INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI

- 1) Il presente regolamento detta i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad Enti, Associazioni, Comitati, Gruppi ed organizzazioni similari:
 - aventi sede nel territorio dell'Unione dei Comuni della Brenta e con un numero minimo di dieci soci residenti nel territorio dell'Unione. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere l'elenco degli iscritti all'Associazione;
 - operanti senza finalità di lucro e per scopi che non siano contrari all'ordine pubblico ed al buon costume;
 - abbiano ottenuto la ratifica della Giunta dell'Unione dello statuto e l'iscrizione all'albo delle libere forme associative. L'iscrizione verrà riesaminata a cadenza biennale;
 - si siano costituiti almeno un anno prima della richiesta di contributo;
 - svolgano la loro attività prevalente entro l'ambito del territorio dell'Unione dei Comuni della Brenta;
 - svolgano la loro opera senza retribuzione e senza alcuna forma di compenso;
 - che abbiano un'organizzazione interna a base democratica ed un rappresentante legale responsabile dell'associazione;
 - che promuovano e realizzino attività sociali, culturali, sportive e ricreative riconducibili tra le funzioni proprie dell'Unione, come previsto dalla legge, dallo statuto e dall'art. 1 del presente regolamento.

2) In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati anche non aventi sede nel territorio dell'Unione, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri interventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione dell'Unione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

Art. 3 : DEFINIZIONE DI CONTRIBUTO

1) Il termine contributo va inteso in senso lato ricomprendendovi in esso le previsioni di cui all'art. 12, primo comma della legge 241/90.

2) Oltre alle somme di denaro, si considerano pertanto contributi anche tutti quei casi di attribuzione di vantaggi economici indiretti alle associazioni quali, a titolo esemplificativo, l'occasionale prestazione di servizi, l'utilizzo di beni dell'Amministrazione, la stampa di manifesti o inviti, l'offerta di targhe o medaglie, ecc.

Art. 4 : TIPOLOGIE DEL CONTRIBUTO

Ai fini del presente Regolamento i contributi si distinguono in:

- a.- ORDINARI: somma di denaro concessa annualmente ed erogabile in una o più rate, preceduta da una valutazione complessiva operata dalla Giunta sull'attività svolta dal richiedente nell'anno preso in considerazione;
- b.- STRAORDINARI: somma di denaro concessa una tantum e preceduta da una valutazione operata dalla Giunta della specifica iniziativa o progetto per cui è richiesta. I contributi di cui sopra potranno in tutto o in parte essere erogati sotto forma di beni o servizi come meglio delineati al comma 2 del precedente articolo;
- c.- VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI: tutti quelli indicati al comma 2) dell'art. 3.

Art. 5 : CONTRIBUTI ORDINARI: CRITERI DI VALUTAZIONE

1) Il contributo ordinario può essere concesso ai soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento e per la sua determinazione terrà conto, previa attenta valutazione, dei sottoelencati elementi:

- a.- che abbiano sede o residenza ed operino prevalentemente nell'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni della Brenta;
- b.- numero e qualità delle iniziative a carattere pubblico realizzate dall'Associazione nell'anno precedente a quelle programmate per l'anno di riferimento;
- c.- entità complessiva dell'attività dell'Associazione svolta a favore del territorio, con particolare rilevanza agli aspetti educativi, sociali verso soggetti deboli;
- d.- frequenza, periodicità e tipologia delle iniziative riservate agli associati;
- e.- disponibilità a collaborare con altre Associazioni per l'effettuazione delle iniziative inserite nel calendario;

2) Oltre agli elementi su indicati, per l'assegnazione dei contributi alle associazioni sportive si terrà conto anche:

a.- del numero dei minori iscritti alle società rispetto agli altri facenti parte delle stesse; ciò in quanto si ritiene prioritaria la promozione e lo sviluppo delle attività sportivo-ricreativo che realizzano la promozione educativa e culturale nonché sociale della persona;

b.- del numero di manifestazioni sportive organizzate e numero dei campionati a cui si partecipa con priorità a quelli giovanili;

c.- di eventuali altri contributi derivanti da altri enti pubblici, sponsor privati, ecc.

Art. 6 : CONTRIBUTI ORDINARI: LIMITI

La concessione da parte dell'Unione dei Comuni della Brenta in un esercizio finanziario di un contributo non costituisce in alcun modo impegno per l'Amministrazione di erogarlo, in tutto o in parte, anche per l'esercizio successivo. Il contributo assegnato non potrà comunque essere superiore al disavanzo di bilancio dell'associazione.

Nella determinazione della misura del contributo ordinario dovranno inoltre essere considerati tutti quei vantaggi economici attribuiti nel corso dell'anno e di cui al precedente art. 3.

Art. 7 : CONTRIBUTI ORDINARI: MODALITA' DI RICHIESTA

1) La domanda di contributo ordinario, conforme al mod. A) allegato, sarà corredata dalla seguente documentazione:

a.- copia dello statuto dell'associazione, ove non sia già stato presentato;

b.- scheda informativa (mod. B);

c.- relazione sull'attività svolta e programma di massima per l'anno successivo (mod. C);

d.- bilancio finanziario (mod. D);

e.- dichiarazione ai fini IRPEG (mod. E);

f.- dichiarazione del legale rappresentante sottoscritta nelle forme di legge attestante la veridicità del contenuto della domanda e dei dati ivi indicati;

g.- rendiconto dell'esercizio precedente con allegate pezze giustificative delle voci di bilancio.

2) I documenti di cui sopra, sottoscritti dal Presidente o dal legale rappresentante dell'associazione, dovranno pervenire al Comune entro il 30 settembre di ogni anno a pena di esclusione dal contributo ordinario. A tal proposito il responsabile del servizio procederà alla pubblicazione dell'avviso per gli interessati sul sito web dell'Unione e sulle bacheche, almeno 20 giorni prima della scadenza.

3) E' facoltà dell'Unione dei Comuni della Brenta chiedere la produzione di documentazione integrativa ed effettuare ogni opportuno controllo per accertare la veridicità di quanto esposto nella domanda.

4) Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi saranno puniti ai sensi della normativa vigente.

Art. 8: PIANO DI COORDINAMENTO ATTIVITA'

1) l'Unione dei Comuni della Brenta provvederà alla stesura ed alla programmazione del piano annuale di coordinamento delle attività con la duplice finalità di disciplinare le iniziative sociali, culturali, sportive e ricreative nel territorio e di contribuire ad una fattiva e reciproca

collaborazione.

2) Fatto salvo il rispetto dell'autonomia e delle scelte di ogni Associazione, rimane comunque stabilito che la concessione di contributi è condizionata all'adesione al piano annuale di coordinamento delle attività.

Art. 9: CONTRIBUTI ORDINARI: DEROGHE

1) Non si applica il presente regolamento ai contributi che l'Unione dei Comuni della Brenta annualmente eroga in base ad apposite convenzioni ed alle istituzioni scolastiche.

2) E' fatta salva comunque la possibilità di poter ammettere a contributo, nel rispetto della presente normativa, le Associazioni convenzionate limitatamente ad attività o iniziative non contemplate dalla convenzione.

Art. 10: CONTRIBUTI STRAORDINARI

1) I contributi straordinari sono finalizzati a sostenere specifiche iniziative, manifestazioni o progetti non aventi carattere di ripetitività.

2) Possono essere concessi previa presentazione almeno un mese prima di apposita domanda in cui saranno precisati i caratteri dell'iniziativa e i soggetti interessati. In particolare per la determinazione del contributo si terrà conto dei sottoelencati elementi:

- a.- valenza dell'iniziativa sotto il profilo della promozione culturale, sportiva, ambientale ecc.;
- b.- dei riflessi socio-economici dell'iniziativa sul territorio;
- c.- del carattere sovracomunale dell'iniziativa;
- d.- della consolidata presenza dell'associazione nel territorio e dell'iscrizione all'albo delle associazioni;
- e.- natura della stessa con particolare riguardo a quelle svolte gratuitamente e/o rivolte a categorie sociali svantaggiate;
- f.- carattere di originalità e d'innovazione della proposta presentata.

3) Alla domanda dovrà essere allegato un preventivo indicante i costi presunti che si andranno a sostenere e i mezzi con cui l'Associazione intende farvi fronte con tutti i dettagli necessari per consentire una completa valutazione della proposta indicando tempi e luogo di svolgimento.

4) L'ammissibilità e la misura del contributo straordinario sono determinati dalla Giunta valutati gli elementi di cui al comma 2.

5) Il contributo potrà essere liquidato in parte, non oltre il 50%, dopo la deliberazione della Giunta e la rimanenza a conclusione dell'iniziativa, previa presentazione di idonea documentazione composta da:

- a. sintetica relazione illustrativa dell'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione svolta;
- b. rendiconto, a consuntivo, delle varie voci di entrata, delle spese sostenute e dell'eventuale disavanzo di spesa ;
- c. dichiarazione del legale rappresentante sottoscritta nelle forme di legge attestante la veridicità del contenuto dei dati.

6) Sono da ritenersi spese non ammissibili nel bilancio consuntivo quelle che non risultano finalizzate alla realizzazione dell'iniziativa come ad esempio i premi in denaro, cene e

rinfreschi, ecc.

- 7) Qualora le previsioni di spesa ed entrata subiscano delle variazioni rispetto a quanto indicato nell'istanza di contributo da corrispondere, quest'ultimo sarà proporzionalmente ridotto.
- 8) E' facoltà dell'Amministrazione, tramite il responsabile del servizio, chiedere la produzione di documentazione integrativa ed effettuare ogni opportuno controllo per accertare la veridicità di quanto esposto nella domanda.
- 9) Al contributo straordinario potranno essere ammesse anche quelle Associazioni che godono di contributi ordinari purché l'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo straordinario non sia prevista nel programma annuale presentato o da presentare.
- 10) Il contributo straordinario, comunque, non potrà superare il 70% dell'importo della spesa complessiva sostenuta a consuntivo per la manifestazione.

Art. 11: VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI

- 1) Ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento l'Unione dei Comuni della Brenta può concorrere alla realizzazione delle iniziative e delle attività con la concessione gratuita o agevolata dell'uso temporaneo di beni mobili ed immobili, impianti e attrezzature di proprietà dell'ente nonché con quelli descritti al 2° comma dell'art. 3.
- 2) L'Unione dei Comuni della Brenta non si assume alcuna responsabilità verso terzi o verso gli utilizzatori per l'uso che viene fatto dai beni concessi ai sensi del precedente comma.
- 3) La richiesta deve essere inoltrata all'Unione con indicazione della data d'inizio e termine del bene per l'organizzazione della manifestazione. L'atto di concessione redatto a cura del responsabile, di concerto con il Sindaco o assessore di riferimento, dovrà indicare le modalità della stessa e si potrà, in casi particolari, richiedere l'eventuale deposito di una cauzione atta a garantire l'amministrazione contro eventuali danni addebitabili agli utilizzatori.

Art. 12: PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

- 1) La Giunta, esaminata la domanda e la documentazione prodotta, adotterà la deliberazione di concessione del contributo entro i limiti di stanziamento degli appositi capitoli di bilancio di previsione.
- 2) In particolare per ogni richiesta di contribuzione, ordinaria o straordinaria, verrà redatta dal responsabile dell'ufficio di concerto con l'assessore di riferimento, apposita scheda riepilogativa di tutti gli elementi da valutare per la determinazione del contributo da erogare contenente anche la proposta economica.
- 3) E' demandata alla Giunta dell'Unione l'individuazione delle modalità di corresponsione del contributo.

Art. 13: DISPOSIZIONI FINALI

La Giunta dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne facciano richiesta.